



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Palermo
Sezione 2^ SECONDA

Il Giudice di Pace di Palermo Dott. ROSALIA CERNIGLIA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12078 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: R. [REDACTED] SILVESTRO [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE [REDACTED]

E

Controparte: FASTWEB S.P.A. (12878470157)
rappr. e dif. dall'Avv. CLAUDIA NICOTRA [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. FERRUCCIO PARRI [REDACTED]

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso ex art. 316 c.p.c. ritualmente notificato, R. [REDACTED] Silvestro conveniva in giudizio la Fastweb S.p.a., chiedendo che venisse dichiarata l'inesistenza e/o la inesigibilità del credito addebitatogli pari a € 433,09 relativo a fatture per costi e servizi di telefonia fissa, disponendo la ripetizione degli importi pagati.

Rilevava di avere sottoscritto proposta contrattuale con l'operatore telefonico per l'attivazione di servizi di telefonia fissa e migrazione della propria utenza mobile n. [REDACTED].

Il contratto di migrazione prevedeva l'emissione di un'unica fattura in cui addebitare i costi dei servizi dedotti in contratto di entrambe le utenze, anche se i servizi della linea fissa non venivano mai attivati, mentre si procedeva alla migrazione della sola utenza mobile.

Nonostante ciò, Fastweb dal mese di dicembre dell'anno 2021, cominciava ad emettere fatturazione per le due linee, in assenza di una regolare controprestazione sul numero di casa.

Veniva esperito il tentativo di conciliazione, che risultava vano come a nulla valevano i ripetuti contatti e reclami, inoltrati alla resistente, rimasti tutti inevasi. La società Fastweb costituendosi in giudizio, contestava quanto dedotto dal ricorrente, eccependo in via preliminare la improponibilità e/o improcedibilità dell'azione, in quanto non era stata soddisfatta la condizione di procedibilità/proponibilità come previsto dalla normativa vigente. Nel merito rappresentava che la società resistente aveva sessanta giorni di tempo per l'attivazione della fornitura e come si evinceva da sistema informativo aziendale, Fastweb non aveva potuto procedere con l'attivazione, a causa di lavori in casa del cliente, odierno ricorrente.

Peraltro, era lo stesso ricorrente a comunicare di essere attivo con altro OLO con la rete fissa e quindi di non volere l'attivazione.

All'udienza a trattazione scritta del 13.03.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Infondata appare la preliminare eccezione circa il mancato esperimento del procedimento di conciliazione.

La presente controversia concerne un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazioni, onde la stessa rientra tra le cause per le quali è espressamente previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione

di procedibilità.

R. [REDACTED] Silvestro, in data 26.09.2022, presentava domanda di conciliazione presso l'organismo Media.Con. s.r.l., ma il procedimento si concludeva per mancata adesione della controparte invitata a mezzo PEC all'indirizzo desunto dall'apposito elenco, senza che venisse edotta alcuna valida e plausibile giustificazione, rendendo così vano ogni tentativo per operare una deflazione delle procedure giurisdizionali.

Non costituisce, peraltro, un giustificato motivo per la mancata partecipazione alla mediazione, la pretesa infondatezza delle ragioni della controparte, in quanto è irrilevante l'eventuale prognosi di impossibilità della conciliazione, poiché l'introduzione dell'istituto menzionato è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole in una sede diversa da quella giurisdizionale, come si rinviene nello spirito della norma che fa riferimento ad un giustificato motivo come presupposto per l'assenza della parte che lo invoca. Ciò posto, scendendo all'analisi del caso sottoposto all'esame di questo giudicante, va evidenziato che dagli atti e dalla documentazione prodotta, l'azione appare fondata, sussistendo giuridici elementi per pervenire ad una sentenza dichiarativa di riconoscimento dell'insussistenza degli importi addebitati alla parte ricorrente.

I servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art.43 della Costituzione devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, secondo criteri di economicità e comportano la conformazione del rapporto con l'utente come un rapporto contrattuale, soggetto al regime del diritto privato.

Quindi, nell'ordinamento attuale non trova alcuna giustificazione l'esistenza di privilegi a favore del servizio telefonico, trattandosi di contratto di somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi diritti e obblighi delle parti contraenti e la società erogatrice di tale servizio, non può essere sollevata dall'onere di provare quanto sostenuto nelle proprie tesi difensive, in ossequio ai principi di rettitudine, buona fede ed equità, che assicurano un equilibrio

sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente durante lo svolgimento del rapporto.

Viene posto a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio in via continuativa fin dal momento della sua installazione, compreso un tempestivo ripristino della eventuale interruzione, al punto che ogni disagio o disservizio integra un caso di inadempimento contrattuale da parte del somministrante.

Risulta pacifico in quanto non contestato, che la parte ricorrente chiedeva espressamente l'attivazione di un servizio di telefonia fissa e di migrazione della sua utenza mobile.

Non è parimenti contestato che la migrazione della linea mobile n. [REDACTED] è stata regolarmente attivata.

Circa la mancata portabilità della linea fissa, a fronte del possibile inadempimento, la società Fastweb non ha fornito alcuna prova liberatoria da responsabilità, stante che la stessa ha sostenuto di non avere potuto portare a termine l'attivazione per fatto non imputabile, posto che vi erano dei lavori in casa del ricorrente.

Di tale assunto, la società Fastweb non ha dato alcuna prova, atteso che le schermate del sistema informativo aziendale costituiscono documenti di formazione unilaterale, in presenza di contestazione dei fatti sostenuti.

Tali copie relative ad un software di gestione interno dell'operatore, prive di qualsivoglia attestazione e/o certificazione relativa all'utenza di cui al presente giudizio, sono di formazione esclusiva della parte che le produce che, in quanto tali, possono formare prova solamente contro l'autore e giammai a suo favore, non possedendo le caratteristiche ordinarie né del documento informatico, né della prova documentale intesa in senso tradizionale.

Le difficoltà incontrate nella installazione della linea fissa sono rimaste soltanto delle labiali affermazioni e non risulta acclarato che avrebbero inciso in modo significativo con l'attivazione della linea fissa.

In assenza di probanti riscontri per la presenza di cause di forza maggiore o di

responsabilità di terzi, la parte resistente è da considerare come inadempiente contrattualmente, con la conseguenza che la domanda di R. [REDACTED] Silvestro, che contiene la richiesta di ripetizione di indebito degli importi della linea fissa mai attivata, è pienamente fondata.

Va pertanto dichiarata l'insussistenza di tutto quanto facente parte del credito di € 433,09 addebitato all'odierno ricorrente, disponendo la ripetizione di tutti gli importi relativi alla linea fissa, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.

Deve essere accolta anche l'ulteriore richiesta di pagamento di una penale, pari a € 100,00, a seguito dell'inadempimento contrattuale, dovuta in via indipendente dalla prova del danno, in funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale e come liquidazione della pretesa risarcitoria per la mancata attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 292 L. 160/2019.

Sotto questo ultimo aspetto, Fastweb avrebbe potuto informare la controparte sui motivi di un eventuale ritardo, sui tempi necessari per l'attivazione o sui possibili impedimenti tecnici o amministrativi.

Tali doveri informativi si imponevano con maggiore forza in un contratto di abbonamento telefonico, in cui le clausole contrattuali vengono predisposte da chi si trova in una posizione di maggior potere nel redigere le condizioni che regolano il rapporto tra le parti.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte resistente [REDACTED]

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

R [REDACTED] SILVESTRO ,

nei confronti di

FASTWEB S.P.A. ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda proposta da R [REDACTED] Silvestro nei confronti della Fastweb S.p.a. e così provvede;

-dichiara l'insussistenza dell'importo di € 433,09 addebitato all'odierno ricorrente R [REDACTED] Silvestro, disponendo la ripetizione degli importi inerenti la linea fissa, oltre interessi di cui in motivazione;

-condanna Fastweb s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di una penale pari a € 100,00 a favore di R [REDACTED] Silvestro, di cui in motivazione.

-condanna Fastweb S.p.a. al pagamento della spese di giudizio a favore di R [REDACTED] Silvestro [REDACTED]

Così deciso in Palermo, li 2-4-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. ROSALIA CERNIGLIA